



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 3° TRIMESTRE 2023: PAGAMENTO ENTRO IL 30.11.2023

Entro il **30.11.2023** versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 3° trimestre 2023 e versamento cumulativo del 1° e 2° trimestre se l'importo è < a 5.000 euro

Si avvicina la scadenza per il **versamento dell'imposta di bollo** delle fatture elettroniche relative al **terzo trimestre 2023**.

Per i soggetti obbligati, il **30 novembre 2023** scade il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse nel **terzo trimestre dell'anno 2023**.

Ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022 ha introdotto **semplificazioni per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato **da 250,00 euro a 5.000,00 euro**, il limite di importo entro il quale **è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato**.

In particolare **a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023**:

- **se l'ammontare dell'imposta di bollo** dovuta sulle **fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro**, la stessa **potrà essere versata** insieme all'imposta dovuta per il 2° trimestre, **entro il 30 settembre**,



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



2

- **se l'ammontare dell'imposta complessivamente** dovuta sulle fatture emesse **nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro**, il pagamento potrà avvenire insieme con l'imposta dovuta per il terzo trimestre, **entro il 30 novembre**.

Facciamo brevemente **il punto sulle principali novità e le istruzioni** riguardo **all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate nella guida di marzo 2023.

1) L'imposta di bollo nelle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento **all'imposta di bollo**.

Da tale controllo, vengono definiti **due elenchi**, consultabili dal portale di **"Fatture e Corrispettivi"**, in particolare:

1. **elenco A (non modificabile)**, contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
2. **elenco B (modificabile)**, contenente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Nell'elenco B rientrano le fatture che presentano le seguenti condizioni:

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di **77,47 euro**;
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei seguenti codici: **N2.1 e N2.2** (operazioni non soggette a Iva); **N3.5 e N3.6** (operazioni non imponibili Iva); **N4** (operazioni esenti Iva);



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



3

- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere resa per le operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all'Agenzia delle Entrate, l'operazione deve riportare (riga della fattura) - nel campo "Tipo dato" presente nel blocco "Altri dati gestionali" - uno dei seguenti valori:
 - **"NB1"**, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
 - **"NB2"**, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
 - **"NB3"**, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

2) Imposta di bollo e-fatture: Variazione delle fatture soggette a bollo

Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre (per il 3° trimestre 2023 era entro il 15 ottobre 2023), nell'area riservata del portale **"Fatture e corrispettivi"** dell'Agenzia delle Entrate, **vengono messi a disposizione** di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche **gli elenchi A e B**.

La guida dell'Agenzia delle Entrate, segnala che **il contribuente può modificare l'elenco B** indicando quali fatture, di quelle indicate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Si ricorda che **le modifiche all'Elenco B** vanno effettuate entro **l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento**, per quanto riguarda il terzo trimestre, le modifiche andavano effettuate entro il termine del 31 ottobre.



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



4

Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all'imposta di bollo e non presenti nell'elenco B, si segnalano i seguenti casi:

- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto "ricevuta di consegna" o "ricevuta di impossibilità di recapito");
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento "TD20"), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
- devono riferirsi al trimestre in oggetto.

La possibilità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari (indicati), ai quali il contribuente ha conferito la delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" o la delega "Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva".

In assenza di variazioni da parte del contribuente o dell'intermediario delegato, gli elenchi proposti dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermati.

3) Imposta di bollo e-fatture: Termini di versamento

Il **versamento dell'imposta di bollo** dovuta deve essere effettuato secondo le **scadenze** stabilite all'articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella seguente tabella. Se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Ricordiamo inoltre, che **se l'importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera i 5.000,00 euro** (soglia elevata in luogo dei 250,00 euro), il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il **30 novembre**.



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



5

Periodo di riferimento

1° trimestre 2023

2° trimestre 2023

3° trimestre 2023

4° trimestre 2023

Scadenza versamento imposta di bollo

31 maggio 2023 (*) (**)

30 settembre 2023 (**)
(cadendo di sabato, la scadenza slitta al 2 ottobre 2023)

30 novembre 2023

29 febbraio 2024

(*) se l'importo dovuto per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 settembre**.

(**) se l'importo dovuto **complessivamente** per il **primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 novembre**.

Quindi, **a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia è stata elevata da 250,00 euro a 5.000,00 euro**, così come previsto dalla conversione dal Decreto Semplificazioni (DL del 21.06.2022 n. 73).

4) Imposta di bollo e-fatture: Modalità di pagamento

Sono previste le seguenti **modalità** per il **pagamento** dell'imposta di bollo, in particolare:

1. mediante **addebito diretto dal conto corrente bancario** del soggetto IVA.
Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'**IBAN** corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell'IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.
2. mediante **modello F24** già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



6

I **codici tributo** da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- **2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre**
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- **2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni**
- **2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.**

Nel modello F24, tali codici dovranno essere indicati nella sezione “erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando l’anno in cui il versamento si riferisce.

5) Imposta di bollo e-fatture: Controlli

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo **omesso o carente** rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per:

- l’imposta di bollo;
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo;
- gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario della comunicazione o il proprio intermediario incaricato, possono fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti.

Cordiali saluti.

VALENTINI Dott. Simone